Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 7 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600		All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350			» semestr. » 700
	» trimestrale » 200			» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8			Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24): e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni novanta, diviso in due periodi di giorni quarantacinque ciascuno, di cui il primo di lutto grave, a partire dal 30 aprile u. s., per il decesso di Sua Altezza Reale la Principessa Reale Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana di Savoia, Langravia e Principessa d'Assia.

Roma, li 4 maggio 1945

(641)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano.

Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la « Regia accademia e scuola di applicazione » un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;

a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di età.

In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;

3) essere celibe o vedovo senza prole;

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli statuti del Banco di Napoli, con sede in Napoli, del Banco di Sicilia, con sede in Palermo e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, con sede in Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile la ricostituzione dei consigli generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, i bilanci ed i conti economici annuali dei due Istituti e delle rispettive sezioni speciali autonome saranno ad ogni effetto approvati dal Ministro per il tesoro.

Dallo stesso Ministro sarà anche approvato il bilancio ed il conto profitti e perdite dell'Istituto per lo sviluppo

economico dell'Italia Meridionale, fondazione del Banco di Napoli e ente di diritto pubblico creato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 63 primo e secondo comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relativo alla concessione del gettone giornaliero di presenza ai componenti di commissioni, consigli, comitati o altri collegi comunque denominati;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure dei gettoni di presenza di lire cinquanta e di lire venticinque previste, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per gli estranei alle Amministrazioni dello Stato e per gli impiegati delle Amministrazioni stesse chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, vengono maggiorate del 100 per cento.

Sui gettoni medesimi sono soppresse le riduzioni di cui ai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 16 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le disposizioni in esso contenute hanno effetto dal 1° luglio 1944 per le provincie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risulteranno dipendenti dall'Amministrazione italiana e, per le altre provincie, dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.

Composizione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, che istituisce la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sarà composta, a norma dell'art. 5 del decreto stesso, come segue:

a) centocinquantasei consultori designati dai sei Partiti che costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale;

b) venti consultori designati da partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale;

c) quarantasei consultori scelti tra appartenenti alle maggiori organizzazioni sindacali;

d) dodici consultori scelti fra appartenenti ad organizzazione di reduci;

e) dieci consultori scelti fra rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende;

f) non più di sessanta consultori scelti fra ex parlamentari antifascisti.

Faranno inoltre parte della Consulta, dopo la cessazione dalla carica, i Ministri e i Sottosegretari di Stato dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma, nonchè gli Alti Commissari che potevano essere chiamati a partecipare a sedute del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ciascuno dei sei Partiti del Comitato di Liberazione Nazionale designerà ventisei consultori. Di essi, dieci saranno scelti direttamente dalle direzioni centrali dei Partiti e gli altri sedici dalle direzioni stesse su proposta dei loro organi locali, sentiti i Comitati Provinciali di Liberazione della regione. Questi sedici consultori saranno scelti due per ciascuna delle seguenti regioni: Sicilia, Puglie, Campania, Lazio, Toscana; e uno, rispettivamente, per la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, l'Abruzzo e Molise, l'Umbria, le Marche.

Art. 3.

I venti consultori dei partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale saranno designati in numero di dieci dal Partito Repubblicano, in numero di sei dal Partito Democratico Italiano, e in numero di quattro dalla Concentrazione Democratica Liberale.

Art. 4.

I quarantasei consultori rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali verranno nominati:

a) ventiquattro su designazione della Confederazione generale del lavoro;

b) dodici su designazione delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, in ragione di quattro per ciascuna;

c) uno su designazione delle Associazioni delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) uno su designazione delle Associazioni delle imprese di trasporti;

e) uno su designazione dell'Associazione italiana fra le società per azioni;

f) due fra i rappresentanti delle Associazioni di coltivatori diretti;

g) due fra i rappresentanti delle Associazioni cooperativistiche;

h) tre fra i rappresentanti delle Associazioni di artigiani, e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori delle quali sia accertata un'adeguata capacità rappresentativa.

Art. 5.

I dodici consultori appartenenti ad organizzazioni di reduci verranno nominati:

a) quattro su designazione dell'Associazione nazionale dei combattenti;

b) due su designazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

c) sei su designazione dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Art. 6.

I dieci consultori rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende saranno scelti:

a) due tra gli avvocati;

b) due tra gli ingegneri ed architetti;

c) due fra i sanitari;

d) due fra i professori;

e) due tra i tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari.

Art. 7.

Gli ex parlamentari antifascisti potranno essere nominati consultori, ove abbiano mantenuto il loro atteggiamento antifascista e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) ex deputati della XXVII Legislatura dichiarati decaduti dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926;

b) ex deputati della XXVII Legislatura che dal 3 gennaio 1925 in poi fecero alla Camera opposizione al governo fascista;

c) senatori antifascisti nominati prima del 28 ottobre 1922, e quelli che dopo il 3 gennaio 1925 tennero atteggiamento di opposizione anche con l'astensione dalle loro funzioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti, e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n, 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Gli articoli 36, comma primo, 59, 65, commi primo secondo e terzo, 74 comma quarto, 92, 93, 104, 124, 146, comma primo, e 152, comma quinto, del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532, sono sostituiti come segue:

Art. 36, comma primo. — Nella cassa corrente non devono esistere fondi per un importo superiore alle L. 30.000, salvo che occorra somma maggiore per i pagamenti da eseguirsi in giornata.

Art. 59. — Possono eseguirsi in economia i lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del relatore, quando non importino una spesa superiore a L. 3000, e del Comando generale quando eccedano tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio tecnico erariale per la congruità dei prezzi, quando importino una spesa superiore a L. 5000.

Qualora la spesa prevista ecceda le L. 10.000 deve provvedersi alla stipulazione di regolare atto di sottomissione, mediante l'applicazione in calce al progetto delle condizioni di esecuzione e di accettazione da parte dell'assuntore dei lavori.

Quando trattasi invece di lavori urgenti di ordinaria manutenzione, per riparare guasti improvvisi e prevenire danni maggiori, il comandante della legione ha facoltà di provvedervi, dandone immediato avviso al Comando generale.

Il collaudo delle opere e forniture, la cui spesa non superi le L. 10.000, viene espresso in forma di dichiarazione di regolare esecuzione da apporre in calce alla parcella o fattura da un ufficiale o comandante di sezione.

Per i lavori che importino una spesa superiore alle L. 10.000, si provvede sempre a formale collaudo da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 65. — Agli acquisti, rinnovazione e riparazioni dei mobili, arredi, attrezzi ed in genere di tutti i materiali costituenti le dotazioni, ed alla manutenzione delle armi e bufetterie, provvede il relatore quando la spesa non superi le L. 3000.

Per le maggiori spese occorre l'autorizzazione del Ministero.

I progetti di acquisto e le parcelle di spesa sono sottoposte al preventivo esame dell'Ufficio tecnico erariale, quando la spesa superi le L. 2000.

Art. 74, comma quarto. — L'acquisto dei materiali di casermaggio è disposto dai relatori, previa autorizzazione del Comando generale, quando l'importo superi le L. 3000.

Art. 92. — Il relatore può provvedere in economia nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per l'esercizio del naviglio e per i lavori da eseguire nelle officine e scali;

b) all'esecuzione dei lavori che non possono essere eseguiti nelle officine e scali predetti;

c) ad operazioni di facchinaggio, trasporti e movimenti che non si possono eseguire con i mezzi a disposizione della legione.

Per nessun motivo i comandanti di legione possono eccedere le assegnazioni loro fatte dal Ministero.

Art. 93. — Quando la spesa supera le L. 5000, il relatore provvede ai lavori o forniture per asta pubblica o licitazione privata o a trattativa privata con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Può anche provvedervi in economia, previa autorizzazione del Ministero, entro il limite massimo di L. 30.000.

Art. 104. — Il relatore può provvedere in economia, nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per il servizio automobilistico;

b) all'esecuzione di lavori che non possono essere eseguiti nelle officine legionali.

Il relatore può, altresì, provvedere in economia, con l'espressa autorizzazione del Comando generale, fino alla concorrenza di L. 30.000.

I progetti di lavoro devono essere sottoposti per la parte tecnica all'esame preventivo del Comando generale, quando importino una spesa superiore alle L. 2000.

Art. 124. — Le spese funebri per i militari morti per cause di servizio sono a carico dello Stato; quelle per i militari deceduti per altre cause sono sostenute, a cura del relatore per i sottufficiali e militari di truppa, col credito della massa individuale del defunto in misura non superiore alle L. 1500.

Quando tale credito sia insufficiente o non esista, provvede in tutto o in parte la Massa del Corpo.

Art. 146, comma primo. — Le spese per il trasporto dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione dello Stato. Ad esse si provvede in economia fino alla somma di L. 12.000 annue e mediante contratti per somme superiori.

Art. 152, comma quinto. — Gli emolumenti spettanti ai membri ed al segretario del Consiglio sono stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 170.
Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia;
Visti il R. decreto 26 maggio 1941, n. 601, ed il Regio decreto 15 ottobre 1941, n. 1124, che modificano i detti ruoli organici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione in servizio, secondo l'ordine della relativa graduatoria, di altri tre candidati risultati idonei, dopo i vincitori e dopo il primo idoneo già assunto, nel concorso per esami a quattro posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1941, purchè nel ruolo stesso esista, all'atto dell'assunzione, la necessaria disponibilità di posti.
Alla nomina degli idonei suddetti sarà provveduto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

In corrispondenza alle assunzioni in servizio dei tre idonei di cui al precedente articolo ed in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, tre dei posti disponibili nel grado iniziale del ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria sono accantonati a favore dei cittadini alle armi e saranno messi a concorso soltanto tra quei candidati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseggano tutti i requisiti prescritti per l'ammissione all'esame di concorso per sostituti direttori aggiunti in prova.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;
Visto il decreto Reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;
Visto il decreto Reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro 25 Corporazioni, foglio 175-*bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;
Viste le designazioni fatte dal Ministero dei trasporti, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è composto come segue:
prof. Mario Giacomo Levi, presidente:
dott. Francesco Chieffi, amministratore delegato;
on. dott. Angelo Corsi, membro;
ing. Emilio Battista, membro;
ing. Tommaso Notarloberti, membro;
prof. Vincenzo Maria Romanelli, membro;
on. prof. avv. Annibale Gilardoni, membro;
dott. Cesare Oscar Vegezzi, membro;
ing. Giovanni Bertoli, membro.
Gli amministratori predetti durano in carica fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

(642)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Guazzolini Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(630)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, recante modifiche alle leggi sulle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa automobilistica sulla circolazione dei motocicli, automobili ed autoscafi, destinati al trasporto di persone, sono istituiti i dischi-contrassegno qui appresso riportati:

Il disco ha il diametro di mm. 108 ed è composto di una fascia circolare dello spessore di mm. 10 racchiudente uno spazio interno del diametro di mm. 88, con la dicitura nella fascia compresa tra le circonferenze:

a) nella parte alta: R.A.C.I.;

b) nella parte bassa: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « tassa di circolazione sugli autoscafi » a seconda del tipo.

Lo spazio interno del disco è diviso in otto zone orizzontali limitate da linee nere, con le seguenti diciture:

I zona: stessa dicitura della parte inferiore della fascia e cioè: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « Tassa di circolazione sugli autoscafi »;

II zona (divisa in due parti): Bollettario (a sinistra) e Bolletta (a destra);

III zona: Scadenza;

IV zona: lo spazio dell'altezza di mm. 35, è colorato in azzurro per i motocicli, in giallo per le automobili ed in rosso per gli autoscafi. Questa zona è riservata per l'indicazione della scadenza, con timbro ad inchiostro nero speciale;

V zona (divisa in due parti): Mese (a sinistra) e Giorno (a destra);

VI zona: N. Targa;

VII zona: L. Tassa pagata;

VIII zona: L'Esattore;

e sotto la figura dell'autoveicolo, e cioè: un motociclo oppure un'automobile, od un autoscafo. Detta figura è dello stesso colore della IV zona.

Le diciture: Bollettario, Bolletta, Mese, Giorno, N, Targa e L. Tassa pagata, sono in carattere chiaro filettato e tutte le altre sono in carattere pieno, nero.

Il disco ha una perforatura circolare che divide a metà lo spessore della fascia esterna.

Stampa in litografia.

Carta filigranata.

L'operazione di timbratura dei dischi è eseguita presso la Sede centrale del R.A.C.I., dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia di tutti i timbri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(614)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 240:182.842,28 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 119. — LONGO

TABELLA.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	20.600.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	8.480.000 —
3	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, a' termini del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838	91.200 —
4	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. - Retribuzioni	7.000.000 —
5	Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni e tramutamenti. - Assegni agli addetti ai Gabinetti e medaglie di presenza per commissioni	1.800.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	2.550.000 —
7	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	700.000 —
8	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro	200.000 —
9	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	420.000 —
10	Compensi per traduzioni	*per memoria*
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1.750.000 —
12	Spese di ufficio per il Ministero, per gli organi centrali e locali	274.725 —
12 bis	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	2.725.275 —
13	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	*per memoria*
14	Spese per l'acquisto di mobili ed oggetti vari occorrenti per l'arredamento degli uffici del Ministero	800.000 —
15	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	1.500.000 —
16	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	700.000 —
17	Spese telefoniche	625.000 —
18	Spese casuali	350.000 —
19	Spese per la biblioteca. - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	90.000 —
20	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	550.000 —
21	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
22	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		51.207.200 —
	Debito vitalizio	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.600.000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		3.600.000 —
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI	
	Industria	
25	Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	650.000 —
26	Premi e medaglie al merito industriale. - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. - Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
27	Contributo dello Stato, nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	800.000 —
28	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130)	600.000 —
29	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1324)	*per memoria*
30	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	560.000 —
		2.610.000 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	
31	Spesa per il presonale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . . .	2.100.000 —
32	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
33	Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni	*per memoria*
		2.100.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Miniere	
34	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	370.000 —
35	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	30.000 —
36	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno. - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. - Spese per l'ufficio geologico . . .	450.000 —
37	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	135.000 —
38	Spese per statistica mineraria	80.000 —
39	Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324	150.000 —
		1.215.000 —
	SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.	
40	Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spesa obbligatoria*)	650.000 —
41	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	50.000 —
42	Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	370.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
43	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	500.000 —
44	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	500 —
		1.570.500 —
	Industria	
45	Spese per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	900.000 —
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
46	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	38.000 —
47	Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	*per memoria*
48	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	25.000 —
		63.000 —
	Commercio estero	
48 bis	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	5.250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Servizi annonari	
49	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368. e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904 - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144)	200.000 —
50	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904) - (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000 —
	UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA	
	Personale statale	
51	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1387)	5.800.000 —
52	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni tramutamenti e commissioni	400.000 —
53	Premi di operosità e rendimento	400.000 —
54	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	115.000 —
55	Assegni di quiescenza	75.000 —
		6.790.000 —
	ASSICURAZIONI PRIVATE	
56	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 8 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	70.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	LAVORO ED ASSISTENZA	
	Lavoro	
57	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	32.000 —
58	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 14, lett. *B*, del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
59	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	*per memoria*
		32.000 —
	PREVIDENZA SOCIALE	
60	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . .	35.000 —
61	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
62	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 59 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) . .	*per memoria*
		135.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE	
63	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	630.000 —
64	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	30.000 —
65	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	190.000 —
66	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	80.000 —
67	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
68	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	210.000 —
69	Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro	28.000.000 —
70	Rimborso all'erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenze, indennità di trasferte e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro . .	*per memoria*
		29.140.000 —
	ISPETTORATO INDUSTRIA E LAVORO	
71	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro (*Spese fisse*)	7.500.000 —
72	Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	6.060.000 —
73	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, legge 1° settembre 1940, n. 1337) . . .	1.250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
74	Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro in attività di servizio o già appartenenti all'Ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e legge 1° settembre 1940, n. 1337) .	190.000 —
75	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886 e legge 1° settembre 1940, n. 1337)	6.400.000 —
		21.400.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali e diverse	
76	Quota di annualità a favore del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 345 - 7ª delle 30 annualità)	229.355 —
77	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1498)	900.000 —
78	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale ed indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale .	40.000 —
78 *bis*	Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato Industria e Lavoro in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . .	100.000 —
78 *ter*	Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi inerenti alla ricostruzione industriale	800.000 —
		2.069.355 —
	Industria	
79	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	30.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
80	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658; nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	360.000 —
81	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	7.809 —
82	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costruzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfi (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 5ª delle 12 annualità)	3.000.000 —
83	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definito di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287) . . .	*per memoria*
84	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604, e della legge 9 novembre 1940, n. 1845	*per memoria*
85	Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali grezzi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)	71.000.000 —
		74.397.809 —
	Miniere	
86	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, modificato	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 689, ed art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638)	5.350.000 —
87	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1.000.000 —
88	Contributo dello Stato all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca.I.) ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190 (ultima delle 10 rate)	3.000.000 —
89	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle 10 rate) . . .	*per memoria*
90	Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge del 28 aprile 1938, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 358, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato Regio decreto-legge) . .	*per memoria*
91	Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 988 e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415 .	110.000 —
92	Contributo dello Stato all'Azienda Ligniti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 973, convertito nella legge 21 dicembre 1942, n. 1782, per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi	*per memoria*
93	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il conseguimento dei fini propri della Sezione tecnica industriale (art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 227) (5ª della 10 annualità)	4.000.000 —
94	Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1930, n. 1324)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
95	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201 (legge 2 giugno 1939, n. 739) e della legge 8 aprile 1940, n. 395 e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie	900.000 —
96	Premi per le ricerche minerarie (legge 16 dicembre 1941, n. 1542)	1.000.000 —
		15.360.000 —
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
97	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria. (*Spesa d'ordine*)	4.396 —
97 ter	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). (*Spesa obbligatoria*)	38.582,28
		42.978,28
	Consumi industriali	
98	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, numero 384)	6.200.000 —
99	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	920.000 —
100	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali	80.000 —
		7.200.000 —
	Previdenza sociale	
101	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
102	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	per memoria
		—
	Migrazioni e colonizzazione	
103	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. Indennità coloniale al personale destinato in Africa italiana. (*Spese fisse*)	800.000 —
104	Retribuzione al personale non di ruolo	500.000 —
105	Indennità di missione, di trasferta e trasloco	210.000 —
106	Spese di ufficio	185.000 —
107	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.000.000 —
108	Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406)	6.000.000 —
109	Contributo pel funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne e della colonizzazione (art. 14 della legge 9 aprile 1931, n. 358 ed art. 2 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 310)	1.400.000 —
		10.095.000 —
	Lavoro	
110	Spese relative al finanziamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 290, ed a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1939, n. 1059)	per memoria
		—
	Servizio della statistica	
111	Spese per il funzionamento dei servizi della statistica (R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97)	4.735.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	51.207.200 —
	Debito vitalizio	3.600.000 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	2.100.000 —
	Miniere	1.215.000 —
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi	1.570.500 —
	Industria	3.510.000 —
	Commercio e servizi annonari	5.513.000 —
	Uffici provinciali dell'economia	6.790.000 —
	Previdenza sociale e Assicurazioni private	205.000 —
	Lavoro e assistenza	29.172.000 —
	Ispettorato industria e lavoro	21.400.000 —
		126.282.700 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	2.069.355 —
	Industria	74.397.809 —
	Miniere	15.360.000 —
	Commercio	42.978,28
	Consumi industriali	7.200.000 —
	Previdenza sociale	—
	Migrazione e colonizzazione	10.095.000 —
	Lavoro	—
	Servizio della statistica	4.735.000 —
		113.900.142,28
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	240.182.842,28

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascun comune indicato, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune	Decreto interministeriale	Importo del mutuo
Agrigento	22- 1-1945 - 00347	1.500.000
Aquila	2- 2-1945 - 00377	3.600.000
Bari	11-12-1944 - 10511	10.890.000
Campobasso	23-12-1944 - 00213	2.600.000
Catanzaro	21-12-1944 - 00202	1.500.000
Chieti	25- 2-1945 - 00391	1.995.000
Cosenza	23-11-1944 - 00145	1.000.000
Enna	2- 2-1945 - 00376	1.260.000
Matera	1-12-1944 - 00211	700.000
Lecce	20- 2-1945 - 0098	1.870.000
Ragusa	1-12-1944 - 00212	2.000.000
Rieti	3- 2-1945 - 00375	1.800.000
Sassari	25-11-1944 - 00100	1.800.000
Taranto	23-11-1944 - 00150	5.000.000
Trapani	2- 2-1945 - 00308	2.000.000

p. Il Ministro: VICEDOMINI

(597)

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni comuni per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Comuni	Provincia	Importo dei mutui
23-1-1945	Canicattì	Agrigento	1.000.000
»	Licata	»	1.100.000
»	Porto Empedocle	»	1.000.000
»	Sciacca	»	1.100.000
»	Altamura	Bari	480.000
»	Andria	»	2.000.000
»	Barletta	»	1.800.000
»	Bisceglie	»	800.000
»	Bitonto	»	600.000
»	Canosa di Puglia	»	1.000.000
23-1-1945	Corato	Bari	1.400.000
»	Gioia del Colle	»	750.000
»	Gravina di Puglie	»	600.000
»	Molfetta	»	1.560.000
»	Santerano in Colle	»	600.000
»	Terlizzi	»	680.000
»	Trani	»	1.000.000
»	Iglesias	Cagliari	400.000
»	Acireale	Catania	550.000
»	Corigliano Calabro	Cosenza	600.000
»	Rossano Calabro	»	650.000
»	Leonforte	Enna	690.000
»	Piazza Armerina	»	1.050.000
»	Valguarnera	»	500.000
»	Priverno	Littoria	500.000
»	Milazzo	Messina	500.000
»	Bagheria	Palermo	800.000
»	Corleone	»	400.000
»	Monreale	»	500.000
»	Termini Imerese	»	500.000
»	Comiso	Ragusa	600.000
»	Ispica	»	400.000
»	Modica	»	2.000.000
»	Vittoria	»	1.000.000
»	Eboli	Salerno	400.000
»	Cava dei Tirreni	»	1.000.000
»	Augusta	Siracusa	850.000
»	Lentini	»	800.000
»	Noto	»	1.140.000
»	Alcamo	Trapani	1.500.000
»	Castelvetrano	»	1.000.000
»	Erice	»	590.000
»	Marsala	»	7.400.000
»	Mazara del Vallo	»	2.000.000
15-3-1945	Sulmona	L'Aquila	1.048.000
»	Montesarchio	Benevento	720.000
»	S. Bartolomeo in Galdo	»	460.000
»	Carbonia	Cagliari	1.600.000
»	Cisterna	Littoria	510.000
»	Cori	»	480.000
»	Formia	»	1.700.000
»	Minturno	»	930.000
»	Terracina	»	2.000.000
»	Castelforte	»	500.000
»	Fondi	»	500.000
»	Sezze	»	1.230.000
»	Gaeta	»	1.350.000
»	Caserta	Napoli	4.190.000
»	Capua	»	850.000
»	Castellammare di Stabia	»	2.170.000
»	Acerra	»	500.000
»	Ischia	»	1.780.000
»	Genzano	Roma	640.000
»	Albano Laziale	»	570.000
»	Subiaco	»	470.000
»	Marino	»	500.000

Roma, addì 20 aprile 1945

p. Il Ministro: VICEDOMINI

(596)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 25 aprile 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara l'avvocato Fileno Nanni.

(633)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 maggio 1945 - N. 99

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,60

Media dei titoli del 3 maggio 1945 - N. 100

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	112,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,50

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 maggio 1945 - N. 101

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	113,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 4 maggio 1945:

Il dott. Fernandez Lucio di Giuseppe, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Cesenatico, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Palermo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Cesenatico.

(649)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.